

DM 37/08

Il decreto si applica agli impianti posti al **servizio degli edifici**, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Il decreto si applica anche agli impianti realizzati nelle pertinenze degli edifici.

Se l'impianto è collegato ad una rete di distribuzioni il decreto si applica a partire dal punto di consegna.



DM 37/08

Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie

(D)



Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normative comunitarie o specifiche, non sono disciplinati per tali aspetti dal decreto.



DM 37/08

Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie

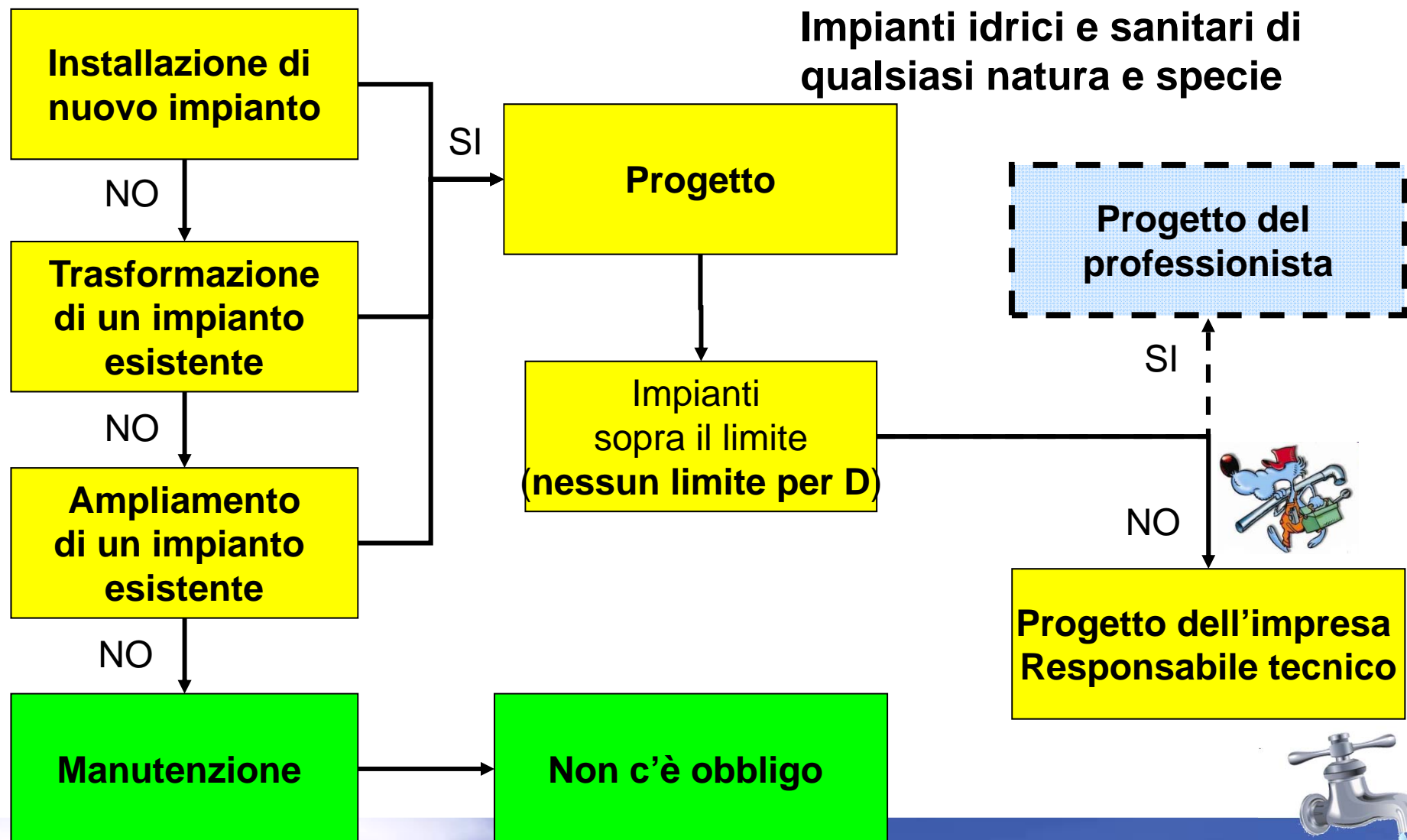
Sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti le imprese:

- 1. Iscritte nel registro delle imprese DPR 07/12/1995**
- 2. Iscritte nell' Albo prov. delle imprese artigiane Legge 8/8/1985 n.443**

se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali specifici per il tipo di impianto



DM 37/08



DM 37/08

NON OBBLIGATORIO MA OPPORTUNO !!!

I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell' arte.

I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell' accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell' arte.



UNI 9182 e UNI 806 (serie)



DM 37/08

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.



Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.



DM 37/08

Impianti di riscaldamento	Canne fumarie collettive ramificate
Impianti di climatizzazione	Potenzialità ≥ 40000 frigorifiche/ora (160000 BTU)
Impianti gas	Potenzialità $>$ di 50kW
Impianti gas	Canne fumarie collettive
Impianti gas	Gas medicali
Impianti antincendio	Inseriti in attività soggetta a CPI o se presenti più di quattro idranti o dieci apparecchi di rilevamento

**NON SONO CITATI GLI IMPIANTI IDRICI ...
MA LA COMPLESSITA' E LA NORMA ...**



DM 37/08

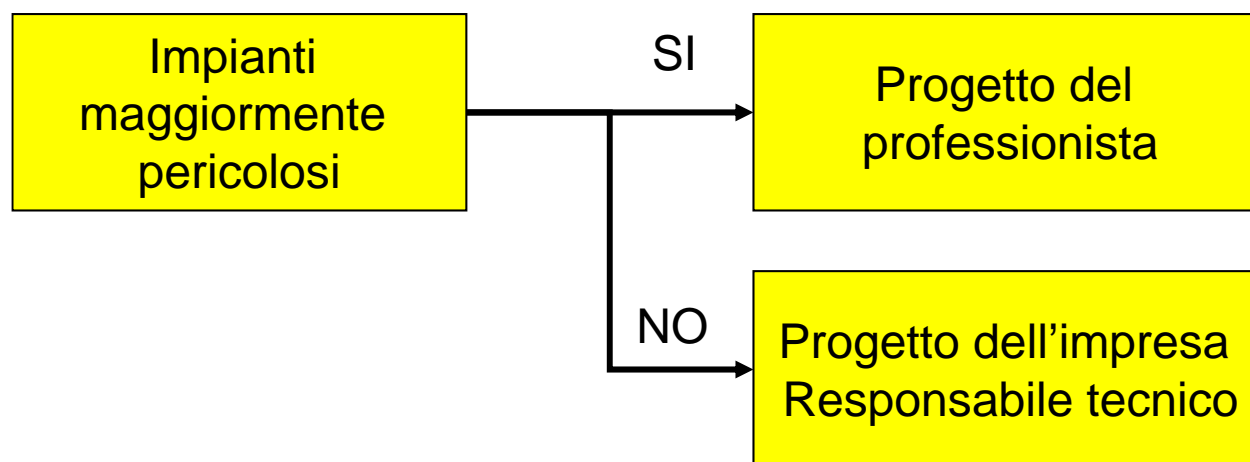
Se il “**progetto**” è redatto dal **responsabile tecnico dell'impresa installatrice** (*progetto dell'impresa*) l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo **schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell' opera da eseguire** eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

In caso di **rifacimento parziale di impianti, il progetto**, la **dichiarazione di conformità**, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell' opera di rifacimento, ma **tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto**, perché nella dichiarazione di conformità e nel **progetto** è espressamente indicata la **compatibilità tecnica** con le **condizioni preesistenti** dell'impianto.



DM 37/08

Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi di impianti di particolare complessità, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.



Il progetto



DM 37/08



Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea ...

**MATERIALI A
REGOLA
D'ARTE**



**IMPIANTI A
REGOLA
D'ARTE**



**RISPETTO
REGOLA
DELL'ARTE**

o che sono parti contraenti dell' accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell' arte

**VALUTAZIONE DEI RISCHI E
PROGETTO SPECIFICO**



**RISPETTO REGOLA
DELL'ARTE STRANIERA**



DM 37/08

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Verifiche previste dalla normativa vigente



Verifiche funzionalità

Dichiarazione di conformità



DM 37/08

Dichiarazione di conformità

Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto.

Progetto

**Relazione
tipologica**



DM 37/08



Il committente ha l'obbligo di affidare i lavori di:

- **installazione;**
 - **trasformazione;**
 - **ampliamento;**
 - **manutenzione straordinaria;**
- solo ad imprese abilitate in possesso dei requisiti tecnico – professionali specifici per l'opera da realizzare.**



DM 37/08

Le imprese ed i committenti devono conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione..

Libretto manutenzione

Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

OBBLIGO DI MANTENERE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO

RISPETTO DELLE ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE PREDISPOSTE DALL'IMPRESE INSTALLATRICI



D.Lgs 192/05, 311/06, DPR 59/09 ...

Per tutte le categorie di edifici, nel caso di **edifici di nuova costruzione** e **ristrutturazione di edifici esistenti**, limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di **nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore**, e' prescritto:

a) in **assenza di produzione** di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a **25 gradi francesi**:

- 1) un **trattamento chimico di condizionamento** per impianti di potenza nominale del focolare complessiva **minore o uguale a 100 kW**
- 2) un **trattamento di addolcimento** per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra **100 e 350 kW**



25 gradi francesi

D.Lgs 192/05, 311/06, DPR 59/09

Per tutte le categorie di edifici, nel caso di **edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti**, limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di **nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore**, e' prescritto:

b) nel caso di **produzione di acqua calda** sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza **temporanea maggiore di 15 gradi francesi**. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.



15 gradi francesi





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

DECRETO 7 febbraio 2012, n. 25 Disposizioni tecniche concernenti
apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano



Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua calda e fredda

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti **l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari**";

D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e **"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"**;

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i **materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari** e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante **"Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano"**;

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante **"Codice del consumo**, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" **"l'obbligo per i produttori ed i distributori di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e di perseguire il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi"**;



Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua calda e fredda

Definizioni 1. Il presente decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento **dell'acqua destinata al consumo umano**, individuate dall'articolo 11, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e successive modificazioni, e **distribuita sia in ambito domestico che non domestico**.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004 nonché quelle contenute nei decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 febbraio 2001, n. **31** e successive modificazioni.

1. Il presente decreto **non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile qualora l'acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici**, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile.



2. L'utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare come definite dal regolamento CE n. 178/2002, è assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.



Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua calda e fredda

2. Ferma restando la **certificazione di rispondenza** ai requisiti di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la **marcatura CE**, ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono includere, nei manuali di cui all'articolo 5, una **dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura** relativamente:

- a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. **174**, all'articolo **9** del decreto legislativo n. **31 del 2001** e, in difetto di misure specifiche, al regolamento (CE) n. **1935/2004(materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari)**;
- b) ai requisiti di sicurezza applicabili;**
- c) alle normative specifiche applicabili;**
- d) alle finalità specifiche cui l'apparecchiatura è destinata.**

3. Il **responsabile delle apparecchiature messe in commercio** adotta, o fa adottare, i provvedimenti necessari affinché i **processi di fabbricazione garantiscano** la conformità delle apparecchiature a quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche internazionali.



Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua calda e fredda

5. Il **produttore** deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1:
- a) le **finalità specifiche cui l'apparecchiatura** è destinata;
 - b) i **valori dei parametri** del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, **che vengono eventualmente modificati** dal trattamento applicato;
 - c) il **periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato**.

7. Il **produttore** stabilisce le **condizioni d'uso, di manutenzione** ed il **periodo di utilizzo delle apparecchiature** e riporta tali informazioni nei manuali.

a). Riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, il produttore farà riferimento o all'analisi dell'acqua dell'utilizzatore o ad un'analisi presa a riferimento, di cui verrà portato a conoscenza l'utilizzatore.

8. **L'addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell'ambito del trattamento dell'acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili al settore alimentare.**



9. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, è pubblicata, a cura del Ministero della salute, una linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per le acque destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale.

La linea guida è aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e comunque ogni tre anni.



1. Le apparecchiature, per il **periodo di utilizzo** o comunque per la **durata utile dichiarata dal produttore**:

- a) devono **essere utilizzate e mantenute** secondo le **indicazioni previste nel manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione**, devono garantire le prestazioni dichiarate dal produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni. La durata di vita o il periodo di utilizzo delle apparecchiature e/o altre prestazioni tecniche quantitative (ad esempio: cicli operativi tra due rigenerazioni successive, cadute di portate) possono essere contrattualmente vincolanti solo se le caratteristiche dell'acqua rimangono sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto di trattamento;
- b) **devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima e dopo il trattamento applicato**, ove pertinente.

2. I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a quelli utilizzati nelle fasi di installazione e manutenzione, che possono venire a contatto con l'acqua potabile, devono essere conformi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. **174** e successive modificazioni.



3. Ogni tipologia di apparecchiatura deve essere dotata di **istruzioni procedurali** che consentano di **individuare la necessità di interventi di manutenzione** ovvero il **fine vita dell'apparecchiatura**. Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati e posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso all'utente circa l'esigenza di interventi di manutenzione e devono essere muniti di un **apposito controllo di funzionamento**.

4. Gli **impianti idraulici** realizzati per l'installazione di apparecchiature collegate alla rete acquedottistica devono essere dotati di un sistema in grado di assicurare il **non ritorno dell'acqua trattata in rete**, e di un **sistema, manuale o automatico, che permetta l'erogazione dell'acqua non trattata**, interrompendo l'erogazione di quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi che segnalano la necessità di sostituzione di parti esaurite o il termine del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura



Istruzioni

1. per ogni apparecchiatura, deve essere presente in **lingua italiana** un **manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione ed un manuale di montaggio ed installazione**, i manuali accompagnano ciascuna apparecchiatura, le informazioni devono:

- **coprire ogni aspetto** che, se non tenuto in debita considerazione dal consumatore o dall'installatore, può potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare la sicurezza della stessa apparecchiatura;
- **garantire che**, a seguito di una loro puntuale osservanza, le prestazioni dell'apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati dal produttore;
- **consentire che il montaggio** dell'apparecchiatura venga effettuato in completa sicurezza tecnica ed igienico-sanitaria e comunque sia idoneo ad assicurare la sicurezza generale per il consumatore o utente;
- **indicare chiaramente le modalità** di utilizzo e di manutenzione dell'apparecchiatura;
- - individuare, nel rispetto della normativa vigente, quali sono le modalità che l'utilizzatore o l'installatore devono seguire per lo smaltimento dell'apparecchiatura e dei suoi componenti;
- **fare riferimento alle analisi chimiche** e chimico-fisiche dell'acqua presa a riferimento dal produttore per la definizione delle condizioni d'uso, della manutenzione e del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.



Installazione, collaudo e manutenzione

1. Le apparecchiature devono essere installate in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, incluse quelle relative a collaudo e manutenzione.

2. L'installazione delle apparecchiature in linea all'impianto di distribuzione dell'acqua potabile deve essere realizzata con valvole di bypass per garantire all'utilizzatore la possibilità di escludere l'uso dell'apparecchiatura senza che ciò comporti interruzione del servizio di erogazione di acqua potabile.



SANZIONI

**Violazioni che comportano
alterazioni della qualità
delle acque
D.Lgs 31/2011**

**sanzione amministrativa pecuniaria da circa
euro 10.000 a euro 60.000**

**Violazioni installazione
impianti
D.M. 37/08**

**(DICO e Progetto) sanzioni amministrative
da euro 100,00 ad euro 1.000,00
(impianti) sanzioni amministrative da euro
1.000 ad euro 10.000,00**

**Violazioni istruzioni, non
conformità diverse
D.Lgs. 206/05, art.7 Legge
229/03**

**Produttori, si applica una sanzione
amministrativa da 516 euro a 25.823 euro**



Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua calda e fredda





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

